

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2533

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANONE

Nuove norme per l'elezione dei rappresentanti italiani
nel Parlamento europeo

Presentata il 19 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Mentre il sistema elettorale italiano si appresta a passare dal sistema proporzionale al sistema maggioritario, il Parlamento europeo è orientato in senso opposto per quel che riguarda l'elezione dei suoi componenti.

Una risoluzione approvata dal Parlamento europeo nel marzo 1993 impegna il Consiglio europeo a varare, in tempo utile per le elezioni del 1994, una procedura elettorale uniforme, fondata sul principio della rappresentanza proporzionale.

Nei dodici Stati comunitari l'elezione dei rappresentanti nazionali al Parlamento europeo è avvenuta fino ad oggi secondo sistemi differenti.

Undici Stati già praticano il sistema proporzionale. Soltanto il Regno Unito applica, anche per le elezioni al Parlamento europeo, il collegio uninominale

con sistema maggioritario puro, tranne che nei tre seggi dell'Irlanda del Nord.

Degli undici sistemi proporzionali sette prevedono liste uniche nazionali, quattro (Belgio, Germania, Irlanda ed Italia) la divisione del territorio in circoscrizioni. Alcuni sistemi consentono il voto di preferenza o il *panachage*, altri (come Francia e Spagna) impongono il voto su liste bloccate.

La risoluzione del Parlamento europeo lascia gli Stati membri liberi di scegliere fra liste nazionali o circoscrizionali, ed anche fra collegio uninominale o voto di lista. Essa consiglia una soglia di sbarramento fra il 3 ed il 5 per cento dei voti e mantiene aperta l'opzione fra voto di preferenza e lista bloccata.

Per venire incontro al Regno Unito, legato all'uninominale maggioritario, la

risoluzione prevede che, dove si adottino i collegi uninominali, essi non possano coprire oltre due terzi dei seggi, in modo da distribuire il terzo restante con un sistema complessivamente proporzionale.

Se neppure ciò fosse accettabile per i britannici, forse, come passo iniziale per introdurre la proporzionale anche nel Regno Unito, si utilizzeranno i 6 seggi in più che esso avrà nel nuovo Parlamento. Con la riunificazione delle due Germanie il Parlamento europeo passerà infatti da 518 a 567 deputati, ed anche l'Italia aumenterà da 81 a 87 i suoi rappresentanti.

In Italia, sulla legge elettorale non è emerso nessun chiaro indirizzo. Eppure manca soltanto un anno alle elezioni europee e probabilmente esse saranno precedute da elezioni nazionali, a loro volta precedute dalla riforma del sistema. È dunque necessario porre mano ad aggiornamenti della legge elettorale europea.

La legge per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, varata per le prime elezioni del 1979 e solo parzialmente modificata nel 1984, corrisponde fedelmente alla risoluzione approvata a Strasburgo: è totalmente proporzionale, su liste circoscrizionali e con il voto di preferenza plurimo. Tuttavia, l'esperienza acquisita compresa dall'attuale legge presenta alcuni inconvenienti pratici.

Il principale difetto della legge 24 gennaio 1979, n. 18, risiede nella enormità delle circoscrizioni che, combinata con il voto di preferenza, comporta spese di propaganda pesantissime, alla portata solo dei candidati forniti di grandi mezzi o appoggiati da grandi organizzazioni ed apparati.

In sostanza, se le circoscrizioni restano come sono (15 milioni di abitanti nel nord ovest, 10 nel nord est, 11 al centro, 14 nel sud e 7 nelle isole) la sola campagna possibile per i candidati alle elezioni europee è quella di massa, e il solo risultato probabile è l'apoteosi della videopolitica.

È opportuno pertanto mettere subito in cantiere anche la riforma per l'elezione al Parlamento europeo, in modo da poter approvare il nuovo testo in tempo utile per le elezioni europee del 1994. Si espone

di seguito la proposta di legge di riforma che non si discosta troppo dai contenuti della risoluzione approvata a Strasburgo.

Il punto centrale della proposta di legge elettorale europea è il passaggio dal voto di lista al collegio uninominale, preservando, per quanto possibile, la ripartizione proporzionale dei seggi.

Ripartendo il territorio nazionale in un numero di collegi uninominali che copra la metà più uno dei seggi (41 per adesso, 44 con l'ampliamento) e consentendo da un collegio all'altro uno scostamento di popolazione non superiore al dieci per cento, si ottengono collegi da circa un milione a circa un milione e mezzo di abitanti. In ciascun collegio viene eletto il candidato più votato. I restanti seggi (la metà meno uno) vengono assegnati ai gruppi di candidati secondo la graduatoria dei quozienti individuali più alti; ad evitare una eccessiva concentrazione geografica dei partiti, l'assegnazione può avvenire in grandi circoscrizioni interregionali. Nella ripartizione dei seggi si scomputano quelli già assegnati nei collegi ed il risultato complessivo è proporzionale, salvo il caso che un partito o gruppo di candidati sia riuscito ad ottenere già nei collegi un numero di seggi superiore alla sua quota proporzionale.

Un vantaggio non secondario di un sistema quale quello proposto è la possibilità di ridurre notevolmente la spesa delle campagne elettorali. In un collegio di un milione di abitanti, senza la competizione per la preferenza nella medesima lista, le spese di un candidato possono ridursi ad un decimo di quanto sarebbe necessario per avere buone possibilità di riuscita fra una decina di altri candidati ed in collegi di 10 milioni di elettori.

Si illustrano qui di seguito i singoli articoli che compongono la proposta di legge.

L'articolo 1 prevede che per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge continuino ad applicarsi le norme della legge elettorale per il Parlamento europeo, 24 gennaio 1978, n. 18.

Nell'articolo 2 è prevista la suddivisione del territorio della Repubblica italiana ai fini della elezione dei rappresen-

tanti italiani al Parlamento europeo, in un numero di collegi uninominali pari alla metà più uno dei seggi attribuiti all'Italia. Parallelamente il territorio nazionale è ripartito in quattro grandi circoscrizioni comprendenti, la prima, l'Italia nord occidentale, la seconda, l'Italia nord orientale, la terza, l'Italia centrale aggiunta la Sardegna e, la quarta, l'Italia meridionale aggiunta la Sicilia.

La ripartizione dei seggi tra le singole circoscrizioni è in proporzione alla popolazione delle medesime.

L'articolo 3 fissa i criteri per la delimitazione dei collegi uninominali delle quattro circoscrizioni, stabilendo che ogni collegio elettorale debba comprendere una popolazione che non si discosti oltre il 10 per cento dalla popolazione media dei medesimi; che i collegi debbono avere continuità territoriale, salvo il caso che comprendano piccole isole; e che debbono rappresentare un'area omogenea sotto il profilo economico e sociale.

L'articolo 4 fissa le modalità per la presentazione delle candidature, che devono essere sottoscritte da non meno di mille elettori iscritti nelle liste elettorali nel territorio del collegio. Viene stabilito altresì il divieto di candidarsi in più collegi, pena la nullità; il candidato inoltre deve dichiarare di quale contrassegno intende avvalersi fra quelli depositati presso il Ministero dell'interno da partiti o gruppi di candidati. Si stabilisce infine che in ciascun collegio ognuno dei contrassegni può essere utilizzato da non più di un candidato.

L'articolo 5 prevede che l'assegnazione dei seggi nei singoli collegi uninominali sia attribuita ai candidati che hanno raggiunto la maggioranza relativa dei voti.

Si stabilisce altresì che la metà meno uno dei seggi attribuiti all'Italia venga assegnata nelle singole circoscrizioni in ragione proporzionale ai voti ottenuti dai gruppi di candidati che si siano presentati in almeno tre collegi della circoscrizione.

Ad ogni gruppo di candidati sono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nel totale dei voti nella circoscrizione di candidati del gruppo stesso, previa detrazione dei seggi già assegnati nei collegi uninominali.

Se uno o più gruppi di candidati conseguono in sede di collegi uninominali un numero di seggi superiore a quanti spetterebbero loro con il sistema proporzionale, conservano i seggi medesimi e si procede al riparto proporzionale dei seggi restanti.

L'articolo 6 stabilisce le modalità di proclamazione dei candidati eletti.

L'articolo 7 fissa l'obbligo per tutti i candidati di presentare il rendiconto dei contributi ricevuti per sostenere le candidature e delle spese sostenute per la propria candidatura.

Viene fissato un limite massimo di 150 milioni di lire per le spese elettorali di ciascun candidato.

L'articolo 8 introduce alcune prestazioni di natura pubblica a favore dei candidati al Parlamento europeo e precisamente l'uso di aree o di edifici pubblici per incontri del candidato con gli elettori, spazi nelle trasmissioni del servizio radio-televisivo ed il recapito postale gratuito di un messaggio del candidato a tutti gli elettori del proprio collegio.

L'articolo 9 stabilisce che il Governo adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge proposta, il relativo regolamento di attuazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, secondo le disposizioni della presente legge. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

ART. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1 il territorio della Repubblica italiana è suddiviso in un numero di collegi uninominali pari alla metà più uno dei seggi attribuiti all'Italia, ripartiti nelle seguenti quattro circoscrizioni:

a) Italia nord-occidentale, comprendente i territori delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia, con capoluogo Milano;

b) Italia nord-orientale, comprendente i territori delle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna, con capoluogo Venezia;

c) Italia centrale, comprendente i territori delle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna, con capoluogo Roma;

d) Italia meridionale, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con capoluogo Napoli.

2. La ripartizione dei seggi tra le singole circoscrizioni di cui al comma 1 si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica italiana per il numero

dei rappresentanti spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 3.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è effettuata la delimitazione dei collegi uninominali nelle quattro circoscrizioni di cui all'articolo 2, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) ogni collegio deve comprendere una popolazione che non si discosti oltre il 10 per cento dalla media nazionale che si ottiene dividendo la popolazione rilevata nell'ultimo censimento generale per il numero dei collegi;

b) il territorio dei collegi deve essere continuo, salvo nel caso in cui comprenda piccole isole;

c) ogni collegio deve, per quanto è possibile, rappresentare un'area caratterizzata da condizioni economiche e sociali omogenee.

2. La delimitazione dei collegi uninominali viene aggiornata, con le stesse modalità di cui al comma 1, entro un anno dall'effettuazione di ogni censimento generale della popolazione.

ART. 4.

1. Le candidature devono essere presentate, per ciascun collegio uninominale, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Ogni candidatura deve essere sottoscritta da non meno di 1.000 e da non più

di 1500 elettori che risultino iscritti nelle liste elettorali del territorio del collegio.

3. La candidatura non può essere presentata in più di un collegio, a pena di nullità.

4. La candidatura deve essere accettata dall'interessato con dichiarazione firmata ed autenticata. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

5. Il candidato deve dichiarare di quale contrassegno intenda avvalersi tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Tale dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione, sottoscritta con firma autenticata, del rappresentante circoscrizionale del partito o gruppo di candidati che ha depositato il contrassegno, designato ai sensi dell'articolo 17 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

5. In ciascun collegio ognuno dei contrassegni di cui al comma 4 può essere utilizzato da non più di un candidato.

ART. 5.

1. L'assegnazione dei seggi in ogni singolo collegio uninominale è effettuata attribuendo il seggio al candidato che ha raggiunto il maggior numero dei voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

2. I seggi non attribuiti nei collegi pari alla metà meno uno di quelli attribuiti alla Repubblica italiana sono assegnati nelle singole circoscrizioni in ragione proporzionale ai voti ottenuti dai gruppi dei candidati che si sono presentati con lo stesso contrassegno in almeno tre collegi della circoscrizione. Nel calcolare i voti si tiene conto anche dei voti utilizzati per l'elezione diretta nei collegi.

3. La ripartizione si effettua dividendo il totale dei voti validamente espressi nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa ai sensi del comma 2 dell'articolo 2. Il risultato di tale operazione, nella quale si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente, costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.

4. Ad ogni gruppo di candidati sono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nel totale dei voti ottenuti nella circoscrizione dai candidati del gruppo stesso, previa detrazione dei seggi già assegnati nei collegi della circoscrizione ai candidati dello stesso gruppo ai sensi del comma 1. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, nell'ordine, ai gruppi per i quali la divisione ha dato i maggiori resti, salva sempre la detrazione di cui al presente comma.

5. Qualora uno o più gruppi di candidati conseguano in sede di collegio, ai sensi del comma 1, un numero di seggi superiore a quanti spetterebbero loro in sede di ripartizione proporzionale nella circoscrizione, secondo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, i medesimi gruppi conservano in ogni caso i seggi conseguiti e si procede alla ripartizione proporzionale dei seggi residui tra gli altri gruppi di candidati.

ART. 6.

1. Le proclamazioni dei candidati eletti direttamente nel collegio uninominale sono effettuate dall'ufficio elettorale del collegio; quelle dei candidati eletti nella circoscrizione sono effettuate dall'ufficio elettorale circoscrizionale.

ART. 7.

1. Tutti i candidati devono presentare presso la cancelleria dell'ufficio elettorale circoscrizionale, entro un mese dalla data di svolgimento delle elezioni, il rendiconto dei contributi finanziari ricevuti e delle

spese sostenute per la propria candidatura. Tali spese non possono superare complessivamente la somma di 150 milioni di lire.

ART. 8.

1. Lo Stato assume l'onere, a carico dei capitoli di spesa del Ministero dell'interno, delle seguenti prestazioni in favore dei candidati alle elezioni per i rappresentanti italiani al Parlamento europeo:

a) l'uso di aree ed edifici pubblici per incontri del candidato con gli elettori;

b) adeguati spazi nelle trasmissioni del servizio radiotelevisivo pubblico, secondo le norme in vigore, sotto il controllo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

c) il recapito postale gratuito di un messaggio del candidato a tutti gli elettori del proprio collegio.

ART. 9.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta il relativo regolamento di attuazione.